

Schema di Convenzione
la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e
dei Servizi connessi,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto n. _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 29/11/2006 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e dei Servizi connessi (di seguito per brevità anche solo "*Apparecchiatura/e*"), attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 4 (quattro) Lotti ed indetta con: Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto *n. (1 o 2 o 3 o 4)* ____ a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare: le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico con relativi moduli), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed

Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - e) **Data di attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la presente Convenzione ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;
 - f) **Dispositivi opzionali:** le Opzioni obbligatorie e le Opzioni facoltative indicate nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico che possono essere acquistate in aggiunta all'Apparecchiatura in configurazione base secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara;
 - g) **Apparecchiature:** si intendono le Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio (Apparecchiature in configurazione base e Dispositivi opzionali) oggetto della Convenzione;
 - h) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario *del Lotto*_____ di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - i) **Lotto:** comprende la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e i servizi connessi;
 - j) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a.....;
 - k) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
 - l) **Servizi Connessi:** si intendono tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nella presente Convenzione ed in tutta la documentazione di gara.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti relativi all'acquisto delle Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio, nonché alla prestazione dei servizi connessi di: consegna e

installazione Apparecchiatura, collaudo, formazione operatori, garanzia per 24 mesi, assistenza e manutenzione Full-Risk per 24 mesi, garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura; reportistica, trasmissione dati per l'attivazione del Sito delle Convenzioni, call center e responsabile del servizio; servizi opzionali: estensione assistenza e manutenzione Full-Risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 24 (ventiquattro) mesi inclusi nel prezzo della fornitura.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire le Apparecchiature (in configurazione base ed eventualmente uno o più Dispositivi opzionali) secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a _____.

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo

massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) fornire i prodotti con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli allegati e negli atti di gara;
 - b) prestare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, i servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 24 (ventiquattro) mesi inclusi nel prezzo della fornitura, alle condizioni indicate nel paragrafo 5.6. del Capitolato Tecnico e ad un canone annuo pari al 5%, espresso in percentuale sul valore di acquisto dell'Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli allegati e negli atti di gara;
 - c) garantire, per ciascuna Apparecchiatura, la conformità ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie indicate nel Capitolato Tecnico;
 - d) garantire, per ciascuna Apparecchiatura, che la conservazione e il trasporto delle stesse avvenga in modo tale che siano mantenute le caratteristiche proprie delle Apparecchiature fornite;
 - e) garantire, per ciascuna Apparecchiatura, la conformità della stessa alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti le Apparecchiature oggetto della presente fornitura;
 - f) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di

propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso delle Apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;

g) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

h) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura delle Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e dei Servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi indicati da ciascuna Amministrazione Contraente e/o Unità Ordinante negli Ordinativi di Fornitura. La fornitura dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e nel Capitolato tecnico e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati.

Articolo 7

Consegna, installazione, collaudo e accettazione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, asporto dell'imballaggio e messa in servizio.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini:

- 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura fino a n. 8 Apparecchiature, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10;

- 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura superiori a n. 8 Apparecchiature, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10;
 - 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura per Ordini relativi ai soli Dispositivi opzionali (ad eccezione dei Dispositivi opzionali "Centrale di monitoraggio" e/o "Estensione per ulteriori 8 posti-letto della Centrale di monitoraggio), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
4. Resta inteso che i termini di consegna di cui sopra dovranno essere rispettati dal Fornitore solo a condizione che il numero complessivo di installazioni mensili già ordinate non sia superiore a 40 (quaranta). Qualora il numero massimo di installazioni ordinate nel mese di riferimento dovesse eccedere tale limite, il Fornitore dovrà effettuare le consegne e le relative installazioni progressivamente, seguendo l'ordine cronologico risultante dagli Ordinativi di Fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni interessate, e per conoscenza alla Consip S.p.A., l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito e la data prevista per la consegna, comunque da effettuare entro i 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento dell'ordine.
 5. Per ogni Apparecchiatura dovranno essere fornite, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni Contraenti, le dotazioni iniziali indicate nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
 6. In relazione alla consegna della fornitura dei Dispositivi Opzionali "Centrale di monitoraggio per 8 posti-letto" e/o "Estensione per ulteriori 8 posti-letto della Centrale di monitoraggio" (Lotto 1), si applicano i termini e le speciali condizioni descritte al capitolato tecnico nel capitolo 5.1.1 nonché nell'Appendice ai Moduli A1 e A2 del capitolato tecnico.
 7. Al momento della consegna, le Apparecchiature dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto richiesto (tramite Ordinativo di Fornitura) e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà consegnare alle Amministrazioni Contraenti anche la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature stesse alle norme

di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, nonché quanto richiesto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

8. All'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un apposito verbale di consegna (secondo lo schema di cui al Modulo E del Capitolato Tecnico), in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente.
9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, le Apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo secondo le modalità specificate nel paragrafo 5.2. del Capitolato Tecnico.
10. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
12. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi ai requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge nonché alle prescrizioni del Capitolato. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
13. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo (secondo lo schema di cui al Modulo E del Capitolato Tecnico), controfirmato dal Fornitore.
14. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura".
15. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 8

Altri servizi connessi

1. In relazione a ciascuna *Apparecchiatura*, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità indicate nei paragrafi 5.4 e 5.5. del Capitolato Tecnico, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo delle Apparecchiature nonché tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione Full-Risk.
2. L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato della ditta fornitrice e comprenderà:
 - la manutenzione preventiva (programmata),
 - la manutenzione correttiva (su chiamata).
3. La manutenzione preventiva sarà effettuata con le modalità indicate nel paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico.
4. La manutenzione correttiva sarà effettuata con le modalità indicate nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 .
5. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk per il primo periodo di 24 mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura sarà incluso nel prezzo di acquisto dei beni stessi. Nel caso di estensione dei servizi di assistenza e manutenzione Full Risk per ulteriori 36 mesi, come disciplinato al par. 5.6 del Capitolato tecnico, il loro costo sarà pari ad un canone annuo del 5%, espresso in percentuale sul valore di acquisto dell'Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio.
6. Il Fornitore dovrà inoltre attivare, entro 30 giorni solari dall'aggiudicazione definitiva, un servizio di "Call Center", che dovrà essere prestato a favore delle

Amministrazioni Contraenti per tutta la durata della presente Convenzione con le modalità e termini indicati nel paragrafo 6.1. del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

7. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio delle Apparecchiature installate per un periodo di almeno 10 anni dalla Data di Accettazione della fornitura.
8. Il Fornitore dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori sull'uso delle Apparecchiature consegnate, con le modalità indicate al paragrafo 5.3. del Capitolato Tecnico.
9. La Consip si riserva il diritto, come previsto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.
10. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
11. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - quantitativo;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;

- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

11. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub A "*Modulo C Reporting*".
12. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile, tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

Articolo 9

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "**B**", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi, espressi in prezzi unitari per le Apparecchiature sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi quali consegna ed installazione Apparecchiature, collaudo, formazione operatori, garanzia per 24 mesi, assistenza e manutenzione Full-Risk per 24 mesi, garanzia della disponibilità di pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura e dei servizi generali connessi di cui all’articolo 6 del Capitolato Tecnico.
4. Il servizio di assistenza e manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 (trentasei) mesi, qualora richiesti dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere prestati dietro pagamento del corrispettivo pari ad un canone annuo del 5%, espresso in percentuale sul valore di acquisto dell’Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio. Il corrispettivo relativo al pagamento del canone annuo per l’estensione dell’Assistenza e Manutenzione Full-Risk per ulteriori 36 (trentasei) mesi sarà corrisposto a partire dal venticinquesimo mese a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui all’articolo 7.
5. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura e della documentazione di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali, salvo eventuale e successivo diverso accordo tra Fornitore aggiudicatario ed Amministrazione ordinante nel rispetto della normativa vigente, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
6. Alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

Articolo 10

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, di cui al precedente Articolo 7 comma 3 e comma 6, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle Apparecchiature quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente Articolo 7 comma 5 e 7.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di cui al precedente Articolo 7 comma 9 l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di cui al precedente art. 7, comma 15, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6% (zero virgola sei per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi stabilito nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico lettera b), l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di 3 (tre) giorni lavorativi stabilito nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico lettera c) per il ripristino delle condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura guasta o la messa a disposizione di un'Apparecchiatura sostitutiva identica, l'Amministrazione Contraente potrà

applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di 15 (quindici) giorni lavorativi stabilito nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico lettera d) per la sostituzione definitiva dell'Apparecchiatura per guasto irreparabile o mancata riparazione definitiva, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6% (zero virgola sei per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno..
7. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
 - a) nella trasmissione della reportistica, e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, come meglio specificato al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico,
 - b) per l'attivazione del *Call Center* di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,
 - c) per ogni ipotesi di disservizio del *Call Center*;
 - d) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito Internet delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico,
 - e) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti della Consip,la Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore, una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la ritardata lavorazione dei reclami pervenuti il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00=

(euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 10 (dieci) giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo.

10. Deve considerarsi ritardo o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nell'Avviso di gara, nel Disciplinare di gara e negli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 15 (quindici) solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Modulo F - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____= (_____/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni

Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____.

Articolo 12

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 13

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Le caratteristiche e le responsabilità sono specificate al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga altresì, a nominare i Responsabili territoriali secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico.

Articolo 14

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 15

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinatori di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli

eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, installazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Altri servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Subappalto); Articolo 13 (Responsabile del Servizio); Articolo 14 (Evoluzione tecnologica); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni

e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
